

**Commento al decreto-legge 20 febbraio 2017 n.14, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 48/17 del 18 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93
del 21 aprile 2017
di Stefano Galeano ⁽¹⁾**

Dopo l'ok della Camera dei deputati al decreto immigrazione, l'altro ramo del Parlamento (Senato della Repubblica) ha dato il via libera al disegno di legge di conversione del decreto sicurezza, per il quale il governo ha chiesto il voto di fiducia con 141 voti a favore, 97 contrari e 2 astenuti. Anche questo secondo provvedimento diventa definitivo. Il testo si pone l'obiettivo di "Prevenire i fenomeni di criminalità organizzata diffusa e di promuovere legalità e rispetto del decoro urbano". Ecco le novità più rilevanti:

Sicurezza integrata

Viene coniata la definizione di sicurezza integrata quale: «*Insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali*».

Sicurezza urbana

L'art. 4 del provvedimento in argomento introduce la definizione di *sicurezza urbana* e - sulla scia del d.m. 5 agosto 2008 ⁽²⁾ - viene intesa quale «*Bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale*». Lo stesso articolo indica alcune aree di intervento volte a promuovere la sicurezza urbana, quali: - la riqualificazione e il recupero delle aree o dei siti degradati; - l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale; - la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio; - la promozione della cultura del rispetto della legalità; - l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.

Patti per l'attuazione della sicurezza urbana

Vengono istituiti i c.d. *patti sulla sicurezza urbana* sottoscritti dal prefetto e dal sindaco col precipuo scopo di individuare congiuntamente gli interventi per la sicurezza urbana.

Comitato metropolitano

Prende vita il Comitato metropolitano, presieduto congiuntamente dal prefetto e dal sindaco metropolitano, per l'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana.

¹ Giurista.

² Decreto Ministero Interno del 5 agosto 2008 intitolato "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", pubblicato nella G.U. Serie Generale n.186 del 9-8-2008.

C.d. Daspo urbano

Per quanto concerne il *Daspo urbano*, può colpire chi impedisce la libera accessibilità o la fruizione di aree e infrastrutture pubbliche, viene trovato in stato di ubriachezza, compie atti contrari alla pubblica decenza o esercita il commercio o l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine in modo abusivo, paga con una sanzione amministrativa da 100 a 300 euro e con l'allontanamento. In caso di reiterazione delle condotte incriminate, il questore può disporre - con provvedimento motivato - per un periodo da 6 mesi a due anni, un vero divieto di accesso all'area o all'infrastruttura in questione.

Arresto in flagranza differita

Ora risulta possibile l'arresto nel caso di violenza alle persone o alle cose, in occasione o durante manifestazioni pubbliche. La *flagranza differita* ⁽³⁾ scatta solo per i casi in cui è obbligatorio l'arresto, ed entro 48 ore dal fatto.

Inoltre del reato deve esserci documentazione video o fotografica.

Occupazione abusiva di immobili

L'art. 11 del decreto in esame interviene in materia di occupazioni arbitrarie di immobili. Tale fenomeno illegale è particolarmente diffuso nelle grandi città.

A ben vedere, la tutela giudiziale in favore del proprietario di un immobile occupato abusivamente può essere sia civile che penale. In sede civile, il proprietario dell'immobile potrà avvalersi delle c.d. *azioni petitorie*. In sede penale, invece, a seguito della denuncia all'autorità competente, sono ipotizzabili varie fattispecie di reato, tra cui ricordiamo: violazione di domicilio ⁽⁴⁾; danneggiamento ⁽⁵⁾; invasione di terreni o edifici ⁽⁶⁾.

³ Si considera comunque in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. Tali disposizioni hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione fino al 30 giugno 2020 (art. 10, comma 6-*quater* d.l. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48/17 del 18 aprile 2017, G.U. n. 93 del 21 aprile 2017).

⁴ Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato (art. 614 c.p.).

⁵ Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: - edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625; - opere destinate all'irrigazione; - piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento; - attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive [...](art. 635 c.p.).

⁶ Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da centotré euro a milletrentadue euro. Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi (art. 633 c.p.).

Il prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, impartisce disposizioni al fine di prevenire - in riferimento al numero degli immobili occupati illecitamente da sgomberare - il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti i medesimi immobili.

Viene previsto che l'uso della forza pubblica per lo sgombero deve tener conto di diverse priorità, ossia: la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nei territori interessati; i rischi per l'incolumità e la salute pubblica; i diritti dei proprietari degli immobili; i livelli assistenziali che devono essere in ogni caso garantiti dalle regioni ed enti locali agli aventi diritto.

Lotta contro i parcheggiatori abusivi

E ancora, previste multe salate, da un minimo di 1000 ad un massimo di 3.500 euro, per i parcheggiatori abusivi. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione raddoppia. In ogni caso viene comminata la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite.

Se il parcheggiatore abusivo pretende di essere pagato quale reato si configura? La risposta ci viene fornita dagli *ermellini* ⁽⁷⁾ secondo i quali commette il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni “*Colui che, con violenza o minaccia, pretenda il pagamento di un compenso per l'attività di parcheggiatore abusivo*”.

Misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti

È previsto che il questore potrà disporre - per motivi di sicurezza e nei confronti di soggetti condannati con sentenza definitiva o confermata in appello nell'ultimo triennio per reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope - il divieto di accesso nei locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono stati commessi gli illeciti. Il divieto in questione non potrà avere una durata inferiore a un anno né superiore a cinque e potrà riguardare anche lo stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi locali.

Contrasto ai c.d. *writers*

L'articolo 16 del decreto, infine, integrando la formulazione dell'art. 639 c.p. e al fine di combattere il fenomeno dilagante nelle città piccole o grande che siano e consistente nel deturpamento e imbrattamento di cose altrui (edifici, mezzi di trasporto pubblici o privati, ecc.), prevede che “*con la sentenza di condanna a carico dei trasgressori, il giudice può subordinare l'applicazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo di ripristino e ripulitura dei luoghi oggetto dell'illecito*”. La stessa misura è adottata nei confronti dei recidivi per il medesimo reato. Qualora tali operazioni non siano possibili, al fine della concessione del beneficio può essere disposto da parte del giudice: l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle già sostenute oppure, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non

⁷ Sent. Cass., sez. seconda penale, n. 21942 del 7.6.2012.

superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.

Conclusioni

A tutt'oggi risulta difficile conoscere quali saranno gli effetti delle presenti norme in un contesto odierno caratterizzato dalla sfiducia della popolazione nei confronti della classe politica che, appunto, approva le leggi. Ergo, chi scrive auspica che le presenti disposizioni possano trovare piena applicazione e rispetto da parte di chicchessia al fine di garantire maggiore sicurezza per tutta la cittadinanza.